

N. 01216/2015 REG.PROV.CAU.

N. 14949/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14949 del 2014, proposto da:

Ordine Nazionale dei Biologi, Clara Mastrovincenzo e Namusa Analisi Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Gioacchino Barone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, Via di Porta Pinciana, 6;

*contro*

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Barone, con domicilio eletto presso la sede della Avvocatura della Regione in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

Commissario ad acta per la Sanità del Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  
Azienda Sanitaria Locale Roma B, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Dell'Orso e Massimo Micheli, con domicilio eletto presso la sede legale della Amministrazione in Roma, Via Filippo Meda, 35;

*nei confronti di*

Soc Analisys 1980 Srl;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Commissario ad acta avente ad oggetto l'adozione della nuova edizione dei programmi operativi 2013/15 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Commissario ad acta per la Sanità del Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma B;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il Cons. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**Ritenuta la sussistenza – ad un sommario esame proprio della fase cautelare – di sufficienti motivi di *fumus boni juris* connessi alla assenza di una disciplina applicativa che consenta di definire il quadro complessivo all'interno del quale inserire la prevista disciplina di settore e rilevata la sussistenza di un danno grave ed irreparabile connesso alla entrata in vigore dell'impugnato programma operativo;**

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), accoglie la suindicata istanza cautelare e per l'effetto dispone la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.**

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 luglio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)